

DECISIONE (UE) 2020/1422 DEL CONSIGLIO**del 5 ottobre 2020****relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'impegno attuale dell'Unione in materia di pace e sicurezza nel continente africano nell'ambito del Fondo per la pace in Africa (APF) dovrebbe essere mantenuto fino alla fine di giugno 2021 o fino alla scadenza dell'applicazione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽²⁾, quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»), se precedente.
- (2) Le esigenze finanziarie dell'APF per il periodo che va da gennaio a giugno 2021 sono stimate in 113 000 000 EUR.
- (3) È opportuno utilizzare i fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo per lo sviluppo («10° FES») per garantire il finanziamento dell'APF fino alla fine di giugno 2021 o fino alla scadenza dell'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, se precedente. Tali fondi supplementari dovrebbero finanziare il sostegno alle operazioni di pace sotto guida africana.
- (4) I fondi dovrebbero essere utilizzati conformemente al programma d'azione pluriennale pertinente dell'APF e alle norme e alle procedure applicabili all'11° Fondo europeo per lo sviluppo («11° FES»), come previsto dai regolamenti (UE) 2015/322 ⁽³⁾ e (UE) 2018/1877 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) I fondi riutilizzati del 10° FES, precedentemente non impegnati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno relativo all'11° FES o disimpegnati conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale accordo, rimangono una risorsa del 10° FES ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno relativo al 10° FES ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È stanziato un importo massimo di 113 000 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° FES per ricostituire le riserve dell'APF per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 o fino alla scadenza dell'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, se precedente.

Tali fondi sono utilizzati conformemente alle norme e alle procedure previste per l'11° FES.

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).

⁽⁵⁾ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH
